

REGOLAMENTO  
IGIENICO-SANITARIO

DEL

Comune di Grammichele



- 1 GEN 1950

CALTAGIRONE  
Premiata tipografia — Francesco Napoli  
Corso Vitt. Emm. 48.  
1908

---

## Titolo I.

### CAPO I.

#### *Delle case e dei luoghi abitati*

ART. 1. — È obbligo di ogni proprietario di case e di coloro che le abitano, per la parte che a ciascun spetta, di mantenerle in istato di buona conservazione, tanto per ciò che riguarda la decenza e la sicurezza, quanto per ciò che riguarda l'igiene.

ART. 2. — È vietata l'abitazione di case che siano umide, sudicie, buie, male aerate ed incapaci di difendere dalle intemperie.

ART. 3. — Il divieto è profferito dal Sindaco, sul parere conforme dell' Ufficiale Sanitario nel solo caso, però, in cui il proprietario, nel termine che gli verrà assegnato, non abbia corrisposto all' invito del Sindaco, di rendere salubre la casa.

Sia nell' invito del Sindaco, sia nel divieto di abitazione saranno indicate le ragioni della insalubrità, ed ove occorra, anche le opere indispensabili per rimuoverle.

**ART. 4.** — Quando si tratti di casa rurale adibita per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione di fondi appartenenti al proprietario della casa stessa, questi è obbligato a mantenere lo stabile in condizioni di abitabilità dal punto di vista igienico e dove tali condizioni manchino, a provvedervi mediante le opportune riparazioni od aggiunte. Nel caso d'inadempimento il Sindaco o l'Ufficiale Sanitario ne riferiscono al Consiglio Provinciale di Sanità il quale sentito il proprietario, può ordinare che il Sindaco provveda d'ufficio alle riparazioni ed aggiunte nei modi e termini di cui all' art. 151 della legge Comunale e Provinciale ed entro un limite di spesa non eccedente l'importo di due annate dell'imposta fondiaria erariale gravante sui fondi anzidetti.

I proprietari di fondi coltivati mediante l'opera temporanea di operai avventizi, non aventi abitazione stabili nel Comune o nei Comuni dove i fondi sono posti, hanno l'obbligo di provvedere gli operai di ricoveri notturni rispondenti alle necessità igieniche e sanitarie tenuto conto delle condizioni e natura delle località. Nel caso d'inadempimento si potrà, previo diffidamento, provvedere d'ufficio, come nel comma precedente.

**ART. 5.** — Le case di nuova costruzione e quelle nelle quali principalmente siasi già eseguite ampliamenti o rilevanti restauri interni, non possono essere abitate, se non corrispondano alle condizioni seguenti:

a) che non vi sia difetto di aria o di luce;

b) che siano provvedute di latrine ben costruite e dalle quali non possono emanare esalazioni o infiltramenti dannosi.

**ART. 6.** — Le case di nuova costruzione e quelle ricostruite in parte non possono essere abitate se non dopo trascorsi sei mesi dal giorno in cui è stato ultimato l'intonaco, il quale giorno sarà precisato dall'Autorità Comunale.

Epperò il proprietario della casa inviterà in tempo l'autorità medesima a fare le sue constatazioni.

Quando trattasi di case semplicemente riadattate queste non potranno essere abitate se non dopo due mesi dal giorno in cui furono ultimati i restauri.

In ogni caso, trascorsi i termini sudetti, occorrerà sempre la dichiarazione di abitabilità per parte della Giunta Municipale, sentito l'Ufficiale Sanitario.

**ART. 7.** — Le stalle debbono essere aerate sufficientemente; il concime delle stalle deve essere rilevato giorno per giorno.

**ART. 8.** — Non è permesso nello interno delle abitazioni e nelle corti, tenere animali suini, ovini e caprini.

Qualora trattasi di poche capre, purchè siano tenute in locali appropriati, il Sindaco potrà rilasciare speciale permesso.

**ART. 9.** — Nell'interno delle case, nelle corti, nei cortili e nelle strade è vietato qualunque ammasso di spazzatura, cenci, ossa, sangue e di ogni altra materia facile a dar luogo a fermentazioni putride ed a cattive esalazioni.

**ART. 10.** — Le aree scoperte dei luoghi abitati devono essere sistemate in modo che non vi ristagnino le acque.

**ART. 11.** — Qualunque guasto o rottura che succeda nei cessi, nelle fogne, nei pozzi e simili, da cui derivino trasudamenti di materie putride, esalazioni nocive, inquinamento di acque potabili, umidità e sudiciame, deve ripararsi prontamente dal proprietario o da chi per esso.

In caso d'indugio o di rifiuto da parte dell'interessato, il Municipio, dopo un termine perentorio, provvederà d'ufficio alla esecuzione delle opere, a danno ed interesse del renitente.

**ART. 12.** — Il vuotamento dei cessi sarà fatto nelle ore notturne da determinarsi, secondo le stagioni, e con le norme che verranno stabilite con ordinanza del Sindaco.

## CAPO II.

### *Degli edifizi e degli stabilimenti pubblici.*

**ART. 13.** — I locali destinati a raccogliere, a qualunque scopo, molte persone, devono essere forniti di acconcio sistema di ventilazione e provveduti di anditi larghi e di aperture sufficienti, perchè la circolazione sia libera, anche nei casi di straordinaria affluenza.

Essi devono essere provvisti di latrine e di orinatoi.

Trattandosi di scuole, collegi e simili stabilimenti, è obbligatorio un locale per la ricreazione.

**ART. 14.** — Oltre alle condizioni generali di pulitezza e di salubrità, che devono essere costantemente mantenute, negli edifizi destinati ad uso di albergo, è necessario che il volume d'aria assegnato ad ogni letto non sia minore di metri cubi quaranta.

**ART. 15.** — Non sarà permessa l'apertura di scuole private, di collegi, ospizi, asili, teatri e simili istituzioni senza la denuncia preventiva, almeno di 15 giorni, all'Autorità municipale, perchè questa accertata la salubrità, solidità e sicurezza dei locali e la conveniente loro ampiezza, in proporzione al numero ed alla qualità degli individui che devono accogliere, possa accordare il necessario permesso.

**ART. 16.** — I direttori di asili infantili, nonchè tutti gli insegnanti delle scuole pubbliche e private ed i rappresentanti di pubblici stabilimenti hanno l'obbligo di denunciare all'Autorità Comunale i casi di malattia o di morte per morbillo, scarlattina, vaiolo, difterite e di altre malattie contagiose o infettive verificatesi nelle persone che frequentano la scuola o vivono negli stabilimenti.

I direttori e gli insegnanti delle scuole private debbono escludere quegli individui nelle cui famiglie o luoghi di dimora siano avvenuti casi di tale malattia, semprechè i detti casi verranno a loro conoscenza.

Per quanto riguarda le scuole comunali, tale esclusione è attribuita al Sindaco per parere dell'Ufficiale Sanitario.

CAPO III.

*Delle fabbriche, delle manifatture e dei depositi*

ART. 17. — Chiunque voglia impiantare una manifattura, una fabbrica, un deposito ne darà un preventivo annunzio all'Autorità Municipale, dichiarando la natura e la qualità della fabbrica, manifattura o depositi e località destinate.

ART. 18. — L'Autorità Comunale veglia sullo impianto od esercizio di tutte le arti, manifatture, industrie, fabbriche e depositi che possono riuscire insalubri pericolosi od incomodi; essa provoca, a' sensi di legge, il divieto d'impianto e di esercizio delle industrie sopra accennate.

ART. 19. — È proibita la fabbricazione e la vendita di qualunque oggetto od utensile fatto o colorato con sostanze venefiche.

ART. 20. — La stagnatura dei vasi da cucina e di qualunque vasellame, deve farsi con stagno puro o con leghe riconosciute affatto innocue.

ART. 21. — La macerazione del lino e della canape è severamente vietata nello interno ed in prossimità delle abitazioni e non potrà aver luogo che nell'aperta campagna.

ART. 22. — Il lino e la canape dopo la macerazione non possono essere introdotti nelle case di abitazione se non perfettamente disseccati.

I depositi di concime si faranno in apposite fosse dove il fimo sarà coperto con terra mano mano che si va stratificando.

Tali depositi non possono mai farsi in luo-

ghi vicini alle sorgive, ai canali, corsi, pozzi, cisterne o serbatoi d'acqua potabile, all'abitato e alle pubbliche vie nè a distanza minore di cinquanta metri dalle abitazioni rurali.

La distanza fra le concimaie e i depositi e le condutture d'acqua sarà determinata volta per volta dell'Autorità Comunale.

ART. 23. — È fatto divieto di depositare sulle fosse di concime il materiale tratto dalla vuotatura delle fogne o dei cessi, prima che esso abbia subito il trattamento che sarà determinato con ordinanza del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 24. — È vietato riversare sulle strade pubbliche entro l'abitato l'acqua sporca, esalante cattivo odore e proveniente da frantoi per l'astrazione dell'olio. L'acqua dovrà immergersi a cura ed a spese dei proprietari dei frantoi in condutture ben chiuse e solide che la trasporteranno fuori dell'abitato.

La conduttura dovrà essere costruita pria dell'apertura all'esercizio del frantoio. Ove non si ottemperi a tale disposizione, il Sindaco potrà, sentito il parere dell'Ufficiale sanitario, ordinare la chiusura immediata dell'esercizio, salve sempre pei contravventori le pene comminate nel presente regolamento.

## Titolo II.

### *Servizio Sanitario*

ART. 25. — L'assistenza Medico-Chirurgica Ostetrica è fatta da due Medici - Chirurghi e da una levatrice condotti, coll'obbligo dell'Assisten-

za gratuita pei poveri residenti nel Comune e dichiarati tali dalla Giunta.

ART. 26. — Sarà obbligo dei medici-Chirurghi-condotti:

a) la cura gratuita di tutti gli abitanti poveri con dimora fissa nel territorio del Comune, colle modalità portate dallo speciale capitolato delle condotte Medico-Chirurgiche ed ostetriche comunali;

b) il servizio nell'Ospedale Barbuzza;

c) la vaccinazione gratuita.

ART. 27. — Sarà obbligo della levatrice l'assistenza gratuita ai parti delle persone povere.

ART. 28. — Entro il mese di Dicembre di ogni anno sarà, per cura della Giunta, consegnato tanto ai medici condotti, quando alla levatrice comunale, l'elenco preciso delle famiglie ammesse al godimento della cura gratuita e dell'assistenza gratuita ai parti.

Resta in facoltà della Giunta modificare entro il corso dell'anno il detto elenco comunicando le modificazioni ai sanitari suindicati.

#### *Servizio igienico*

ART. 29. — Il servizio d'igiene del Comune è disimpegnato:

a) dall'Ufficiale Sanitario del Comune cogli obblighi portati dalle leggi e dai regolamenti sanitari in vigore.

b) dal veterinario Comunale.

ART. 30. — L'Ufficiale Sanitario ed il veterinario Comunale, nelle parti che li concernono sono tenuti:

a) al disimpegno delle mansioni tutte portate dal Regolamento Comunale sul servizio igienico-Sanitario del Comune;

b) ad eseguire tutti gli ordini che l'Autorità Comunale e superiore saranno per stabilire nello interesse del Comune stesso.

#### *Alimenti - Bevande - Oggetti d'uso domestico - Carni di animali da macello.*

ART. 31. — La direzione e l'ispezione sanitaria del pubblico macello è affidata al Veterinario Comunale o in mancanza di questo all'Ufficiale Sanitario.

ART. 32. — Tutti gli animali bovini, ovini e suini destinati all'alimentazione dell'uomo, dovranno essere sottoposti prima della macellazione, ad una visita sanitaria del veterinario comunale per constatarne l'età, lo stato di nutrizione e la condizione di salute.

Quando dalla visita dell'animale vivo, il veterinario si è convinto che l'animale è perfettamente sano, autorizza senz'altro la macellazione e l'uso delle carni macellate.

Ove poi sorgesse nell'animo suo il minimo dubbio sullo stato di buona salute dell'animale macellando, dovrà procedere ad una minuta ispezione dei visceri dell'animale macellato, prima di rilasciare il certificato di consumo,

In prova dell'avvenuta visita il veterinario rilascia all'interessato un certificato da staccarsi da apposito registro a madre e figlia portante la data, il nome e cognome del proprietario, il peso dell'animale, l'esito della visita, la firma del visitatore, colle annotazioni che crederà del caso.

ART. 33. — Ultimata la macellazione e la preparazione dell'animale, nessuna parte di esso potrà asportarsi dal macello ed essere smerciata, senza prima aver subito la visita sanitaria e la relativa bollatura.

ART. 34. — I privati sono tenuti ad avvisare il veterinario Comunale in tempo utile ed in ogni caso almeno 24 ore prima del tempo in cui intendono macellare il loro bestiame.

ART. 35. — Nei soli casi di meteorismo o timpanite, frattura o di lesioni accidentali gravi che rendano necessaria la pronta macellazione degli animali, si potrà omettere tale visita, dando però avviso immediato dell'avvenuta macellazione al Veterinario Comunale.

In questi casi il veterinario è obbligato a visitare l'animale ucciso, dato che il proprietario intende destinarlo al consumo nel paese.

ART. 36. — Nessuno animale, morto improvvisamente o trovato morto od abbattuto per precauzione, potrà destinarsi al consumo senza l'autorizzazione del veterinario Comunale, al cui prudente giudizio è lasciato determinare in ogni caso se e quali parti dell'animale debbano essere ammesse al Consumo alimentare od industriale o debbano essere in parte o totalmente distrutte.

ART. 37. — I proprietari d'un animale morto improvvisamente o trovato morto od abbattuto per precauzione, dovranno immediatamente, prima di toccarlo, avvertire il Sindaco od il veterinario Comunale per la visita obbligatoria.

ART. 38. — Sarà permessa l'introduzione nel

Comune della carne macellata sana destinata allo spaccio pubblico e proveniente da altra località, alle seguenti condizioni.

a) che sia in pezzi non inferiori ad un quarto d'animale e marcati con timbro speciale della Autorità del luogo di provenienza.

b) che sia munita di un certificato di sanità, ordinato dalla stessa Autorità Municipale, col quale sia dichiarato che il quarto o i quarti marcati col bollo speciale, da indicarsi nel certificato medesimo, appartengono a bestia macellata in buone condizioni di salute e dichiarata idonea a scopo alimentare.

c) che sia soggetta a nuova visita sanitaria per parte del veterinario Comunale, preavvisato in tempo utile e mai meno di 24 ore prima dello smercio.

ART. 39. — Nello stesso spaccio non si potranno tenere e vendere carni di buona qualità con quelle di bassa macelleria.

ART. 40. — Nella stagione estiva in ispecie, le carni negli spacci saranno coperti da panni nettissimi e saranno tenuti in locali puliti, freschi, aerati ed oscuri.

ART. 41. — Ai luoghi di deposito e di conservazione ed agli spacci di carni, saranno fatte frequenti ed improvvise visite sanitarie e le carni riscontratevi prive dei voluti contrassegni di sanità e di provenienza verranno sequestrate e trattate come carni sospette e di contrabbando.

ART. 42. — Nella confezione di carni insaccate non si potranno mescolare carni appartenenti a specie diversi di animali, se tale mesco-

lanza non sia stata approvata dall' autorità sanitaria e dichiarata in commercio nei modi cui appresso.

ART. 43. — Le intestina degli animali adoperate per l'insaccamento delle carni dovranno essere sane, convenientemente lavate ed insaccate.

ART. 44. — Per la preparazione dei cosiddetti sanguinacci, salami di fegato e salsicce, facilmente alterabili, in ispecie nella stagione estiva, non si adopereranno visceri conservati e sangue stantio, al di là cioè di 24 ore della loro estrazione dal corpo degli animali.

ART. 45. — Quelle delle predette carni poste in vendita e ritenute nei siti di deposito che venissero riconosciute dai sanitari guaste ed adulterate con sostanze nocive, saranno sequestrate e distrutte.

ART. 46. — L'Autorità Municipale dovrà ordinare la chiusura d'un laboratorio di carni preparate, quando l'industriale non ottemperi alle prescrizioni suindicate o vi abbia due volte contravvenuto.

ART. 47. — La preparazione dello strutto dovrà farsi in recipienti bene stagnati ed esclusivamente con grassi di maiale, stati dichiarati atti al consumo, restando quindi proibita qualsiasi mescolanza con altri grassi e con sostanze estranee, ancorchè non nocive.

ART. 48. — La salagione dei lardi si dovrà fare col cloruro di sodio cristallizzato e con salamoia fresca; la conservazione sarà fatta in luoghi asciutti e ben ventilati.

### *Polli — Pesci*

ART. 49. — Per cura dell'Autorità Sanitaria saranno sequestrati:

a) i polli morti per malattia o in istato di putrefazione, anche incipiente.

b) i pesci in istato di alterazione, quelli uccisi con sostanze narcotiche o altrimenti nocive.

c) i pesci salati ed all'olio che si presentano alterati e deteriorati.

### *Latte*

ART. 50. — Chiunque intende vendere latte dovrà quindici giorni prima darne partecipazione all'Autorità Comunale.

ART. 51. — I recipienti nei quali si depone il latte devono essere ben coperti e mantenuti costantemente puliti.

ART. 52. — Sono soggette alla vigilanza dell'Autorità Sanitaria le vaccherie e le mandre, per le vacche e capre destinate a somministrare il latte.

ART. 53. — Quando in una vaccheria o mandra si sviluppano casi di malattia infettiva, l'autorità municipale a norma del Regolamento di Polizia Sanitaria-Veterinaria, impedirà la vendita del latte ed applicherà le altre norme profilattiche.

ART. 54. — Le vacche di latte dovranno essere nutrite con foraggi di buona qualità e tenute colla massima nettezza.

ART. 55. — Le vacche e le capre addette al

fornimento del latte per pubblico consumo non potranno essere destinate a tale scopo senza che il veterinario Comunale lo abbia certificato, facendone rilevare la età, lo stato di salute e di nutrizione.

ART. 56. — In prova di tale visita verrà rilasciata speciale licenza da staccarsi da registro a madre e figlia e verrà apposto un bollo a fuoco sulle corna o sulle unghie portante la indicazione dell'Annata.

ART. 57. — La mungitura non potrà farsi da persona ammalata o da poco convalescente per malattia contagiosa od avente piaghe o lesione qualsiasi alle mani.

ART. 58. — I locali di deposito, manipolazione e rivendita del latte debbono essere freschi, aereati e puliti e devono presentare tutte le condizioni opportune per la buona conservazione del latte; non saranno usati per camere da letto, né di deposito di effetti sudici, nè vi si terranno sostanze (petrolio e simili) che possano alterare il sapore e l'odore del latte.

ART. 59. — Manifestandosi un caso di tifo, colera od altra malattia contagiosa nell'abitato, in cui si trova la vaccheria, si dovrà provvedere allo isolamento pronto degli ammalati ed a quelle altre misure precauzionali che saranno di volta in volta prescritte dall'Autorità Sanitaria locale.

ART. 60. — È vietata la vendita:

- a) del colostro;
- b) del latte di animali affetti da malattie alle mammelle;
- c) del latte degli animali colpiti da febbre

aftosa, tubercolosa, vaiuolo, carbonchio, pleuropolmonite assudativa, idrofobia, itterizia, dissenteria o di altra malattia capace di alterare la natura del latte;

d) del latte di animali alimentati con foraggi velenosi, alterati o capaci di dare al latte cattivo odore o sapore, o curati con sostanze tossiche d'azione generale.

e) del latte azzurro, rosso, amaro, vischioso, putrido o con colore, odore o sapore anormale;

f) del latte inacidito o che coaguli coll'acido carbonico o coll'ebollizione,

g) del latte al quale vi siano aggiunte sostanze estranee per conservarlo o per correggerne i difetti, come acido salicilico, acido bórico, carbonati alcalini ecc. ecc.

h) dal latte anacquato o comunque falsificato.

ART. 61. — È proibito la vendita della crema inacidita o proveniente da latte che trovasi alterato nelle condizioni dell'art. precedente; della crema, cui sia aggiunta albumina, sostanza amidacea, carbonati alcalini materie grasse non derivante dal latte ed altre sostanze estranee.

ART. 62. — È proibita la vendita del burro:

a) irrancidito, amaro, o con altri sapori od odori anormali, ammuffito, azzurro o sudicio;

b) di quello fatto con latte o crema nelle condizioni suddette agli art. 60 e 61;

c) colorato con sostanze nocive;

d) misto a grassi non provenienti dal latte di vacca od altre sostanze estranee, come farine, fecole, sciroppi, creta, gesso, vetro solubile e simili;

e) con materiali di conservazione, ad eccezione del sal comune o del borato di soda (*questo in proporzione non superiore al 2 ‰*).

f) non meno di 82 ‰ in peso di materia grassa.

ART. 63. — È proibita la vendita dei formaggi:

a) ottenuti da latte coi caratteri designati all'Art. 59 lettera e;

b) in istato di eccessiva fermentazione o di putrefazione molto avanzata;

c) eccessivamente bacati od invasi da acari;

d) colorati all'interno ed all'esterno con colori nocivi;

e) nocivi per qualsiasi altra causa.

#### *Uova*

ART. 64. — È proibito vendere uova guaste o colorate con sostanze nocive.

#### *Grassi animali, vegetali*

ART. 65. — È proibito vendere, somministrare a scopo alimentare grassi animali o vegetali:

a) alterati per irrancidimento;

b) provenienti rispettivamente da animali affetti da morbi o da semi putrefatti.

ART. 66. — Non è permesso mettere in commercio col nome di *olio* o di *grasso* seguito dalla designazione di derivazione o provenienza, un prodotto diverso da quello indicato con tale denominazione od un prodotto guasto o sofisticato con sostanze estranee che ne diminuiscano il potere alimentare o che sieno per sè medesime nocive.

ART. 67. — Le mescolanze di olii d'oliva con quelli di altra derivazione devono essere posti in commercio col nome di quest'ultimi.

#### *Cereali, farine, pane, paste alimentari*

ART. 68. — È proibita la distribuzione ai dipendenti o la vendita a chiunque dei cereali:

a) oleati, umidi, contenenti lolla o sostanze minerali estranee;

b) imbrattati di semi di specie che rendono le farine nocive o che danno prodotti di sapore od odore cattivo;

c) invasi da crittogame;

d) guasti da parassiti animali od alterati per processi fermentativi o comunque avariati;

ART. 69. — I grassi impuri od avariati, secondo gli articoli precedenti, che si vogliono vendere per alimentazione degli animali domestici devono essere annunziati come tali.

ART. 70. — È proibita la vendita o distribuzione di farine:

a) ottenute da cereali che si trovano nelle condizioni enumerate sopra;

b) mescolate con sostanze minerali o comunque falsificate con polveri estranee;

c) alterate per fermentazione, inacidamento, ecc. o invase da parassiti animali e vegetali.

ART. 71. — È vietata la vendita o somministrazione del pane fabbricato colle farine di cui all'art. precedente, mal lievitato o mal cotto, fermentato, ammuffito o comunque alterato, o che contenga una quantità eccessiva d'acqua.

ART. 72. — È vietata la vendita o somministrazione delle paste preparate colla farina di cui all'art. 69, tinte con colori nocivi od alterate per cattiva conservazione.

ART. 73. — Le miscele di farine di qualità inferiore con quelle di qualità superiore, devono essere poste in commercio col nome della qualità inferiore.

*Frutta — Legumi — Erbaggi*

ART. 74. — Non si potranno vendere frutta, legumi, erbaggi o simili, immaturi, guasti, fermentati, colorati artificialmente o comunque alterati.

È pure proibita la vendita di patate o di altri tuberi germogliati o che subiscono la congelazione od affetti da malattie parassitarie tali da renderli insalubri.

ART. 75. — È vietata la vendita dei funghi alterati, velenosi o sospetti di esserlo.

ART. 76. — La vendita dei funghi non può farsi che nei siti indicati dalla Autorità Comunale.

*ConsERVE*

ART. 77. — È proibita la vendita di conserve alimentari:

a) preparate con sostanze animali o vegetali avariate;

b) che abbiano subito successivamente un processo di alterazione;

c) addizionate con sostanze di valore alimentare o commerciale minore di quello, di cui

la conserva porta il nome, quando la miscela non sia chiaramente indicata;

d) addizionate di acidi minerali liberi, di glucosio impuro, di glicerina, di saccarina, di essenze nocive o di altre sostanze pure nocive.

ART. 78. — Le conserve preparate con prodotti naturalmente colorati non devono contenere materie coloranti estranee; sarà ammesso nelle conserve l'uso dei sali di rame sulla proporzione d'un decigramma per chilogramma in peso.

*Miele*

ART. 79. — È proibita la vendita del miele alterato o naturalmente nocivo o sofisticato con acqua, zucchero, caffè di fecola, melasse, destina, saccarina o con altre sostanze organiche o minerali.

*Zucchero — Caffè — Cioccolatta — Droghe*

ART. 80. — È proibita la vendita:

a) dello zucchero sofisticato con glucosio, saccarina, od altre sostanze organiche o minerali;

b) del caffè in grani, o torrefatto, o macinato che sia non proveniente da caffè non naturale, o che sia avariato o misto con polvere di caffè esaurito o con polveri estranee,

c) della cioccolatta sofisticata con cala od altri materiali vegetali o minerali indigeribili o nocivi;

d) di droghe o spezie, la cui qualità non corrisponda al nome sotto cui sono vendute o che siano avariate, esaurite o in qualunque modo alterate o falsificate.

*Vino*

ART. 81. — È proibita la distribuzione ai dipendenti o la vendita a chiunque di vino sensibilmente alterato per malattia e così del vino avariato notevolmente per sapor di muffa o simili o contenute sostanze nocive.

È proibita l'aggiunta al vino di qualsiasi materia colorante artificiale o di alcool impuro.

*Sciropi — Confetti — Gassose — Birra*

ART. 82. — È vietata la vendita di:

a) sciropi alterati per qualsiasi causa;

b) confetti e preparati zuccherini colorati con sostanze nocive, contenenti materie minerali, sostanze vegetali alterate, o preparate in modo da derivarne pericolo o nocimento;

c) bevande gassose, gelati, limonate poste in vendita nei caffè, trattorie o per le strade, preparate con acque insalubri o che, per difettosa preparazione o per altra ragione contengono acidi minerali e sostanze edulcoranti diverse dallo zucchero di canna o di barbabietola;

d) birra sensibilmente affetta dalle malattie dell'acidimento, della vischiosità ecc. ecc., o comunque avariata od inquinata da sostanze estranee (solfiti, acido salicilico, borico, ossalico, glicerina) ecc. ecc.;

ART. 83. — Chiunque intende aprire una fabbrica di acque gassose (compresa l'acqua di Seltz) ad uso di bevanda, deve darne comunicazione al Sindaco, trasmettendo i documenti

riflettenti l'analisi chimica e l'esame batteriologico dell'acqua che intende adoperare (ove non siano altrimenti noti) ed il metodo di fabbricazione adottato.

*Aceto*

ART. 84. — Chiunque voglia vendere aceto deve, sul recipiente che lo contiene, indicare se esso è aceto di vino o aceto artificiale.

L'aceto di vino, ottenuto cioè colla fermentazione acetosa del vino, deve contenere almeno il 4 0/0 di acido acetico, senza alcuna aggiunta di materie coloranti o di altra sostanza.

L'aceto artificiale deve essere ottenuto con diluzione di acido acetico puro e di buon gusto e venduto col nome di *aceto artificiale*.

ART. 85. — È proibito di vendere a scopo alimentare aceto ottenuto di vino corrotto, oppure aceto guasto e contenente:

a) acidi liberi, come acido solforico, cloridrico, nitrico, ossalico, tartarico, oppure bisolfati;

b) sostanze vegetali, di sapore forte, come pepe di spagna, zenzero, timo ecc.;

c) aldeidi, sostanze empireumatiche, sale comune (in proporzione da costituire un adelturazione) composti metallici, tossici o sostanze coloranti nocive.

*Suppellettili da cucina*

ART. 86. — È proibito l'uso o la vendita o la ritenzione per vendere di *suppellettili da cucina e da tavola* e di qualsiasi altro oggetto de-

stinato a porsi in contatto diretto con sostanze alimentari e bevande:

1° fatti o saldati con piombo o con leghe contenenti più del 10 0/10 di piombo;

2° stagnati con leghe contenenti piombo;

3° fatti di leghe e rivestiti internamente d'uno strato vetrificato o smaltato, che per mezz'ora di ebollizione con aceto al 4 0/10 di acido acetico, possono cedere piombo al liquido;

4° fatti con gomma o cautchouc contenente piombo.

ART. 87. — Negli esercizi pubblici e negli spacci di derrate alimentari e di bevande gli utensili devono essere tenuti colla massima nettezza.

ART. 88. — Per preparare, avvolgere, contenere, travasare, misurare, pesare sostanze alimentari e bevande non si possono adoperare recipienti ed oggetti non conformi alle disposizioni dell'art. precedente ed a quelle contenute negli elenchi dei colori nocivi pubblicati dal Ministero dell'Interno a termine dell'art. 43 della Legge 22 Dicembre 1888.

## Titolo III.

### *Servizi d'ispezione*

ART. 89. — L'Ufficiale Sanitario, munito di una tessera di riconoscimento, rilasciata dal Sindaco, da presentarsi a richiesta, e accompagnato da un Agente municipale, deve eseguire le ispezioni igienico-sanitarie del Comune.

ART. 90. — Le ispezioni in rapporto alla igiene del suolo e dell'abitato si rivolgeranno:

a) alle condizioni di pulizia delle strade, dei cortili e delle loro fognature;

b) al deflusso delle acque di qualunque natura sopra e negli strati superficiali del terreno abitato;

c) alle fontane, ai pozzi o alla conduttura pubblica o privata dell'acqua potabile;

d) alle industrie Agricole e alle manifatture o fabbriche che possono inquinare in qualunque modo l'aria e l'acqua dell'ambiente abitato;

e) allo stato igienico delle case e camere di abitazione;

f) agli edifici pubblici o collettivi, ecc.;

g) alla macerazione dei lini e canape per cui non potranno destinarsi i fiumi, torrenti, pa-

ludi e vasche, se non in località distanti, in linea retta per tre chilometri dalla Città, molini, strade comunali e provinciali.

ART. 91. — Le ispezioni sulle bevande, sugli alimenti, sugli oggetti d'uso personale e domestico dovranno effettuarsi:

a) nei magazzini, depositi, caseificii, spacci, forni e stalle;

b) in transito sopra veicoli od in qualsiasi altro modo di trasporto.

ART. 92. — Agli effetti dell'art. 63 del Regolamento generale 9 ottobre 1889, modificato dall'art. unico del R. Decreto 7 Dicembre 1890 N. 7313, chi procede all'ispezione sanitaria, quando siavi motivo di contravvenzione, redigerà apposito verbale a norma dell'articolo stesso.

ART. 93. — Le sostanze e gli oggetti per cui si procede a contravvenzione saranno, ove occorra, sottoposti a sequestro, chiusi e suggellati colla firma di chi redige il verbale e del contravventore, del cui eventuale rifiuto a firmare si farà menzione nel verbale stesso.

ART. 94. — Per le sostanze putrefatte o soggette a putrefazione o di evidente insalubrità o pericolose in qualunque modo alla salute pubblica, si osserverà il disposto dell'art. 63 del Regolamento, redigendo un rapporto specificato sulle alterazioni della materia dispersa e sulle ragioni per le quali se ne ordinò la dispersione.

ART. 95. — In caso di prelevamento di campioni delle sostanze sospette d'insalubrità, esse saranno divise in tre parti, debitamente suggellate, di cui una sarà rimessa al proprietario.

ART. 96. — Nel verbale redatto s'indicherà il prezzo con cui si è messa in vendita la merce sospetta, il nome ed il domicilio della ditta da cui essa eventualmente proviene e la data approssimativa in cui fu ricevuta.

È fatta facoltà al venditore di apporre i suoi sigilli e la sua firma sui campioni prelevati.

ART. 97. — Il verbale ed i campioni prelevati saranno consegnati all'Ufficio Sanitario Comunale e di essi uno sarà conservato a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'altro servirà pei necessari esami.

ART. 98. — Qualora siavi sospetto di trafugamento, di sostituzione, di smercio della sostanza sottoposta a provvisorio sequestro, chi procedette a sequestro ne darà immediato avviso al Sindaco pei necessari provvedimenti.

ART. 99. — Ove dall'ispezione o dall'analisi dei campioni sequestrati, prelevati d'ufficio o portati da privati, risulti il fatto d'una alterazione, come pure nel caso di querela o di denuncia di vendita o di somministrazione di prodotti alterati, falsificati o comunque nocivi, l'Ufficiale Sanitario procederà o farà procedere immediatamente all'ispezione della fabbrica o del magazzino o dello spaccio, da cui il rivenditore o il salariato dichiararono di avere acquistato o ritirato la sostanza, se detta località trovasi nel territorio del Comune.

ART. 100. — Ove il luogo dichiarato di provenienza sia fuori del Comune, l'Ufficiale Sanitario promuoverà dal Medico provinciale la denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria del luogo sudetto.

ART. 101. — L'ispezione di cui all'art. 99 e la denuncia di cui all'art. precedente dovranno farsi prima che sia comunicato alla persona interessata e all'Autorità giudiziaria il risultato dell'analisi stesso.

ART. 102. — Eseguiti gli opportuni esami si procederà secondo l'art. 64 terzo alinea del Regolamento generale, modificato dal surricordato R. Decreto 7 Dicembre 1890 ove non si tratti di contravvenzione per le quali l'Autorità Comunale creda dover applicare le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale.

ART. 103. — Le derrate sequestrate e dichiarate alterate, falsificate o comunque insalubri potranno essere distrutte.

ART. 104. — L'Autorità Municipale potrà ordinare la pubblicazione dei nomi degli spacciatori o dei fornitori o fabbricanti di sostanze od oggetti, che contravvenissero alle disposizioni del Regolamento speciale per l'igiene degli alimenti, delle bevande e degli oggetti di uso domestico.

Detta pubblicazione potrà essere fatta od all'albo pretorio o sopra i giornali della provincia.

## Titolo IV

### *Servizio ostetrico-vaccinazione*

ART. 105. — Il servizio ostetrico è fatto da levatrici patentate, e per la levatrice condotta coll'obbligo dell'assistenza gratuita al parto delle povere residenti nel Comune.

ART. 106. — La vaccinazione è fatta gratuitamente per la generalità dalla popolazione dai Medici Condotti.

ART. 107. — Essa si effettuirà ogni anno nei mesi di Aprile, Maggio, Settembre ed Ottobre in giorni ed ore da stabilirsi dall'Autorità Municipale e da rendersi pubblici agli interessati.

ART. 108. — Tutti gli abitanti residenti nel Comune hanno l'obbligo di subire la vaccinazione, se già non la subirono con successo.

ART. 109. — La responsabilità dell'adempimento dell'obbligatorietà per la vaccinazione spetta ai parenti ed alle persone che si rappresentano riguardo ai nati nel Comune sino alla maggiore età, ed ai nati fuori del Comune, che avessero a risiedere nel Comune, quando ancora non l'avessero subita con successo.

ART. 110. — L'obbligo è assoluto per tutti i neonati che all'epoca della vaccinazione semestrale hanno compiuto i sei mesi, che non furono ancora vaccinati con successo per qualsiasi motivo, tranne che avessero già nel frattempo subito il vaiuolo o siano dall'Ufficiale Sanitario autorizzati a non presentarsi per malattia al medesimo constatata.

ART. 111. — Quando per la più retta applicazione dalla legge o pel manifestarsi di qualche caso di vaiuolo nel Comune vi sia pericolo di diffusione di malattia, o si creda conveniente dalle Autorità praticare la vaccinazione in una casa abitata o in varie di esse o di tutta la popolazione, i medici Comunali procederanno alla vaccinazione indicata al più presto possibile, e

tutti gli abitanti, senza eccezione di età o di sesso, con dimora permanente o transitoria, hanno l'obbligo assoluto di subirla ed all'occorrenza, a piacimento dei sanitari delegati, a risubirla.

ART. 112. — L'Autorità Comunale provvede a tutti i medici la linfa vaccinica animale necessaria ed i registri per la voluta registrazione dei vaccinati e dell'esito della vaccinazione e rivaccinazione.

ART. 113. — Ogni famiglia che venga a risiedere nel Comune, deve presentare, al più tardi dopo 15 giorni, all'Ufficio dello Stato Civile un certificato di buona vaccinazione di tutti i minorenni; ed in difetto, il capo famiglia sarà invitato ad assoggettare i non vaccinati alla prossima vaccinazione ordinaria.

In casi speciali, come di provenienza da luoghi infetti, potrà l'Ufficiale Sanitario procedere immediatamente alla vaccinazione di parte o di tutta la famiglia.

ART. 114. — All'aprirsi di ogni sezione di vaccinazione ordinaria semestrale, il Sindaco rimette ai vaccinatori ufficiali la nota dei vaccinandi, tenendo conto in essa non solo dei bambini che entrano nel sesto mese nati nel Comune, ma anche di quanti provengono da altri paesi, non muniti di certificati di subita buona vaccinazione.

ART. 115. — Subita la vaccinazione, i me-

dici rimettono al Sindaco, debitamente firmato e colla data precisa del giorno della consegna, il registro nel quale saranno notati: nome, cognome, età, luogo di nascita e paternità del vaccinato coll'esito constatato, della vaccinazione dal settimo al decimo giorno dopo la vaccinazione.

ART. 116. — Il Sindaco si servirà di questo registro per constatare se realmente si presentano alla vaccinazione quanti erano in obbligo, promovendo contro i morosi i provvedimenti penali di sua competenza, e per rilasciare gratuitamente il certificato di subita vaccinazione a quanti lo richiederanno.

ART. 117. — Nessun fanciullo potrà essere ammesso alle scuole pubbliche o private o agli esami ufficiali o negli istituti di educazione o di beneficenza, qualunque carattere essi abbiano pubblico o privato, o in fabbriche, officine, di opificii industriali di qualunque natura, se, avendo oltrepassato l'anno 11° di età, non presenti un certificato autentico dell'Autorità Comunale di avere subito una vaccinazione in data non anteriore all'ottavo anno di età.

ART. 118. — I direttori delle scuole e degli istituti, di fabbriche, di officine o di opificii industriali, o chiunque sia a capo di una collettività di persone in cui siano accolti fanciulli al disopra di 11 anni, sono tenuti all'osservanza di questa disposizione, come pure all'osservanza dell'obbligo della nuova vaccinazione fra il 10° e 11° anno dei fanciulli che devono restare sotto la loro direzione.

Essi dovranno ad ogni richiesta dell'Autorità rendere ostensibili i certificati delle rinnovate vaccinazioni dei fanciulli loro affidati.

### *Malattie infettive*

ART. 119. — Verificandosi un caso di malattia infettiva o diffusiva, pericolosa o sospetta di esserlo, l'Ufficiale Sanitario, osservate le norme prescritte dall'articolo 109 del Regolamento generale sanitario, promuove dal Sindaco i provvedimenti ingenti, secondo le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale pel trasporto dell'infetto in locale a ciò destinato, in conformità all'art. 112 del regolamento citato.

In questi casi l'Ufficiale Sanitario praticerà quelle disinfezioni che reputerà più opportune per evitare la diffusione della malattia.

ART. 120. — Nelle visite alle scuole l'Ufficiale Sanitario eseguirà quanto è prescritto dall'art. 40 Regolamento generale.

## **Titolo V.**

### *Polizia mortuaria — Denuncia dei decessi*

ART. 121. — I capi di famiglia, i direttori degli istituti, dello spedale devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte, che

si verifichi nella collettività di persone conviventi, entro 24 ore al più tardi del presente decesso per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al Cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio ecc., che saranno richieste dall'Ufficiale di Stato Civile secondo le prescrizioni del Regolamento generale.

ART. 122. — All'infuori dei casi contemplati nell'art. precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informarne l'Autorità Municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendovi quelle notizie che potessero giovare per stabilire la causa della morte.

ART. 123. — A termini dell'art. 25 della legge sulla tutela della igiene e della sanità pubblica, tutti gli esercenti la professione di medico e di chirurgo, dovranno in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne sarebbe stata la causa, a norma del regolamento generale.

Nel caso possa esservi il dubbio di causa delittuosa, la denuncia dovrà pure essere fatta all'Autorità giudiziaria a termini dell'art. 439 Cod. Pen.

ART. 124. — Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere od anche soltanto di ossa umane, chi ne farà la scoperta dovrà immediatamente informarne l'Autorità Municipale o quella di pubblica sicurezza.

1924

*Riconoscimento dei decessi*

ART. 125. — Sulla denuncia di un decesso nel Comune il Sindaco deve tosto farlo constatare, ove occorra, dal Medico Condotta, il quale rilascerà un certificato scritto della visita fatta.

ART. 126. — Sulla dichiarazione del medico che la morte è accertata e non dovuta a causa delittuosa, il Sindaco autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto e la sepoltura della salma.

Tale autorizzazione sarà rilasciata in carta libera ed esente da qualsiasi tassa.

ART. 127. — Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, così il medico della cura, come quello delegato alla visita necroscopica, devono denunciare il sospetto all'Autorità competente e l'autorizzazione alle suddette pratiche sul cadavere, sarà in tal caso subordinata al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

ART. 128. — Nel caso contemplato allo art. 124 il Sindaco farà visitare dal medico o dal chirurgo condotto o dal medico necroscopo le parti rinvenute, dandone pure avviso all'Autorità giudiziaria.

Ove questa non si opponga, il Sindaco impartirà le disposizioni necessarie per la inumazione o per la cremazione di quei resti umani.

*Periodo d'osservazione dei cadaveri*

ART. 129. — Di nessun cadavere può, in via ordinaria, essere permessa l'autopsia, l'esumazione, la cremazione o l'imbalsamazione pri-

ma che siano trascorse 24 ore di osservazione a partire dal momento del presunto decesso.

ART. 130. — In caso di morte improvvisa, o in cui si abbiano dubbii di morte apparente, sulla proposta del medico condotto dovrà essere autorizzata una più lunga durata d'osservazione, che di regola non oltrepasserà però le 48 ore.

ART. 131. — Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia contagiosa o il cadavere presenti segni d'iniziata decomposizione od altre ragioni speciali lo richiedano, sulla proposta dello stesso medico condotto o curante, potrà il Sindaco ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o del deposito mortuario a meno di 24 ore.

ART. 132. — Nel periodo di osservazione d'una salma è proibito di porla in condizioni tali da impedire eventuali manifestazioni di vita.

*Trasporto di cadaveri*

ART. 133. — I trasporti fatti a cura del Municipio sono gratuiti; per gli altri fatti a cura della famiglia e pei quali sia stata fatta speciale richiesta sarà pagata una tassa stabilita dall'Autorità Municipale.

ART. 134. — Il trasporto dei cadaveri al deposito o alla camera mortuaria prima che sia trascorso il periodo sopra stabilito d'osservazione, dev'essere eseguito in condizioni tali che non si metta ostacolo ad eventuali manifestazioni di vita.

ART. 135. — I cadaveri delle persone morte per malattie infettive (vaiuolo, tifo esantomati-

co, scarlattina, difterite, colera) devono essere deposte nel feretro, senza spogliarli dei loro indumenti, avvolti in lenzuolo inzuppato in soluzione di sublimato corrosivo al due per mille. Essi devono trasportarsi direttamente dal luogo del decesso al cimitero.

ART. 136. — Il trasporto dei cadaveri si farà a questo modo:

a) nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre dalle ore 6 alle ore 9 antimeridiane e dall'1 alle 3 pomeridiane.

b) nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre dalle ore 5 alle ore 10 antimeridiane e dalle ore 14 alle ore 19.

ART. 137. — È vietato trasportare alcun cadavere per essere deposto nel Comune in altro luogo che non sia il Cimitero Comunale, o fuori del territorio del Comune stesso, senza l'autorizzazione del Prefetto e senza avere osservato le norme che il regolamento generale prescrive.

ART. 138. — Ogni cadavere di persona morta a domicilio deve essere involto in un lenzuolo oppure coperto e vestito in altra guisa decente. In nessun caso i cadaveri potranno essere esposti nè trasportati dalla casa e dal luogo ove avvenne il decesso, se non siano incasse o bare coperte.

ART. 139. — I cadaveri delle persone morte di malattie contagiose, o comunque trasmissibili, verranno trasportate direttamente dalla propria abitazione al pubblico cimitero senza accompagnamento d'altre persone tranne di quelle indispensabili per il loro trasporto.

I cadaveri delle persone morte di malattie comuni, non potranno essere lasciate oltre il tempo strettamente necessario al compimento delle esequie.

ART. 140. — Qualora si siano già manifestati i segni della putrefazione, il cadavere non dovrà essere deposto nella chiesa, ma si potrà soltanto concedere dal Sindaco che la cassa si fermi davanti alla porta per lo adempimento delle cerimonie religiose non oltre però i 20 minuti.

ART. 141. — I cadaveri saranno trasportati al cimitero dentro i carri funebri del Municipio se a cura di questo, o dentro carri debitamente autorizzati o dentro barelle secondo l'uso, se a cura della famiglia del morto.

ART. 142. — È assolutamente vietato di costruire intorno al cimitero abitazioni entro il raggio di 200 metri. Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a lire 200 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio.

ART. 143. — Il Cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'Autorità Municipale e Sanitaria.

#### *Disposizioni transitorie*

ART. 144. — I proprietari di case già abitate ma sformite in atto di latrina dovranno, nel termine di mesi sei cursuri dal giorno in cui il presente regolamento andrà in vigore, provvedere le dette loro abitazioni di latrine ben costruite come all'art. 5 lettera B.

*Pene e disposizioni generali*


ART. 145. — Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 199 del testo unico dalle Leggi Sanitarie approvate con R. Decreto 1 Agosto 1907 N. 636.

ART. 146. — Il prodotto delle ammende ed offerte per contravvenzioni di competenza Municipale sarà versato nella Cassa del Comune.

Il terzo di esso sarà corrisposto alle Guardie Municipali ed Agenti che accerteranno le contravvenzioni.

ART. 147. — Resta abrogato qualunque regolamento finora in vigore.

ART. 148. — Il presente regolamento avrà pieno vigore quindici giorni dopo la sua approvazione e regolare pubblicazione.



Questo regolamento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 Luglio 1907, venne approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella tornata del 21 dicembre 1907 N. 26653, modificato con deliberazione consiliare 24 Novembre 1908, approvata dalla G. P. A. a 28 Giugno 1909 N. 15699 e pubblicato all'albo pretorio dal 15 Luglio a 15 Agosto 1909.

*Grammichele, 20 Agosto 1909.*

IL SINDACO  
MARIO ANGELICO

*Il V. Segretario Comunale*  
L. LEMOLI